



# COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA

*Provincia di Cosenza*

Via Nazionale, 5 – C.F. 00345230783

Tel. 09853218 - fax 09853963



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 57

Del 28 ottobre 2021

**OGGETTO: Determinazione della indennità di funzione agli amministratori.**

L'anno duemilaventuno, il giorno 28, del mese di ottobre, alle ore 16,10, informalmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
MADEO EUGENIO	SINDACO	x	
CARBONE MARIA TERESA	VICE SINDACO	x	
MELE PAOLO	ASSESSORE	x	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Nicola Falcone**.

Il Sig. Eugenio Madeo, nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

### LA GIUNTA COMUNALE

**VISTA** la proposta, che allegata alla presente forma parte integrante e sostanziale del deliberato;

**RITENUTA** la stessa meritevole di approvazione;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

**ACQUISITI** gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, 1° comma, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;

### DELIBERA

- 1) **Di approvare** e fare propria, in ogni sua parte, la proposta di deliberazione che, munita dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000, n. 267., fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **Di dichiarare**, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267.

**Allegati:**



## Proposta di Deliberazione della Giunta comunale

<b>OGGETTO:</b>	<b>Determinazione della indennità di funzione agli amministratori.</b>
-----------------	--

### IL SINDACO

Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:

- il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000),

per quanto concerne la regolarità tecnica;

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000).

Visto che, a seguito delle elezioni amministrative dei giorni 3 e 4 Ottobre 2021, sono stati rinnovati gli organi comunali;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2000, n. 267 ed in particolare:

- l'art. 82, comma 1, che prevede un'indennità di funzione per il Sindaco e i componenti dell'organo esecutivo, il cui importo è dimezzato per i lavoratori dipendenti che non si siano posti in aspettativa;
- l'art. 82, comma 8, che prevede che la misura di tali indennità di funzione, così come dei gettoni di presenza per i consiglieri comunali, sia determinata con decreto del Ministro dell'Interno, adottato di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119, con il quale è stata determinata la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica dei comuni;

Visto l'art. 5, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevedeva l'emanazione di un ulteriore decreto ministeriale per la rideterminazione degli importi spettanti per le indennità in parola;

Dato atto che tale previsto decreto ministeriale non è mai stato emanato;

Atteso che, in assenza di più aggiornate norme attuative, trova pertanto ancora applicazione come base di calcolo (Art. 61, comma 10, ultimo periodo del D.L. 25.06.2008, n. 112), in relazione al combinato disposto degli articoli 1, 2, 3 e 4 e dell'allegato "A" allo stesso D.M. n. 119/2000, la seguente tabella, *(con indicati gli ammontari delle maggiorazioni del 5, 3 e 2%, previste dall'art. 2 del D.M. 04.04.2000, n. 119)* in estratto:

COMUNI CON ABITANTI		Misura (Artt. 1 e 2)	INDENNITÀ DI FUNZIONE MENSILE		
DA	A		AL SINDACO (Art. 1 e 3)	AL VICESINDACO (Art. 4)	AGLI ASSESSORI (Art. 4)
1	2	3	4	5	6
da 1.001	a 3.000	Base	1446,08	289,22	216,91
		+5%	72,30	14,46	10,85
		+3%	43,38	8,68	6,51
		+2%	28,92	5,78	4,34
da 3.001	a 5.000	Base	2169,12	433,82	325,37
		+5%	108,46	21,69	16,27
		+3%	65,07	13,01	9,76
		+2%	43,38	8,68	6,51

Visto l'art. 1, comma 54 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), il quale stabilisce che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica sono rideterminati, in riduzione del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005, gli importi delle indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai componenti degli organi esecutivi e le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali;

Considerato che la Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 1/CONTR/12 in data 12 gennaio 2012, ha stabilito che tale riduzione è da ritenersi strutturale e pertanto l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori locali è quello rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria 2006;

Visto l'art. 82, co. 8-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, che ha previsto che:

*“La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.”*

Preso atto che il decreto del Ministero dell'Interno 23 luglio 2020 (GU Serie Generale n.194 del 04-08-2020) ha concesso a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco di cui sopra, a decorrere dall'anno 2020, il seguente contributo annuo a favore di ciascuno dei comuni delle regioni a statuto ordinario:

- euro 3.287,58 per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;
- euro 2.365,85 per i comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;

Considerato che il comune beneficiario è tenuto a riversare sul Capo XIV - capitolo 3560 «entrate eventuali diverse del Ministero dell'interno» - art. 03 «recuperi, restituzioni e rimborsi vari» l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario, per la copertura del maggior onere relativo all'incremento dell'indennità di funzione del sindaco.

Dato atto che, come chiarito dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Lombardia (deliberazione n. 67/2020), tale incremento va riferito esclusivamente ai Sindaci e non agli altri emolumenti degli amministratori locali, anche laddove gli stessi siano calcolati in base all'indennità del Sindaco];

Visto quanto stabilito in materia da parte dell'articolo 2, comma 25, lettera d), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 76, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché dall'art. 1, comma 552 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Ritenuto di dovere determinare la misura delle indennità di funzione agli amministratori in applicazione delle norme prima richiamate;

Ritenuto di applicare l'adeguamento previsto per l'indennità del Sindaco, nell'ambito dell'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e in particolare fino ad euro €. 1.659,38 (85% di €. 2169,12 – riduzione del 10% della finanziaria 2006)

Dato atto che, in particolare, sono applicabili per questo Ente le seguenti maggiorazioni previste dal suddetto D.M. 119/2000, art. 2:

- 5% per i comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione, tali da alterare, incrementandolo del 30%, il parametro della popolazione dimorante: per questo ente la fluttuazione è pari al 140% come da attestazione del Responsabile del Servizio in virtù dei dati sui rifiuti raccolti;
- 3% per gli enti la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle B e B.1 allegate al D.M.:
- 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle C e C.1 del D.M.:

Considerato che la Giunta Comunale ha deciso di non applicare le suddette maggiorazioni

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i;

Visto lo Statuto comunale;

Con voto unanime

### Propone di DELIBERARE

A) Di fissare, in base a quanto in premessa richiamato, con decorrenza dal 06/10/2021 per il Sindaco e dal 08/10/2021 per Vicesindaco ed Assessore, come dal prospetto che segue, l'indennità di funzione mensile agli amministratori:

	SINDACO	VICE SINDACO	ASSESSORE
BASE	€. 1.301,47	.....€. 260,30	.....€. 195,22
CONTRIBUTO STATALE (art. 82, co. 8-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)	€. 197,15		
TOTALE	€. 1.498,62	.....€. 260,30	.....€. 195,22

B) Di dare atto che:

- ✓ tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;
- ✓ gli amministratori che svolgono la libera professione continuano a percepire reddito derivante dalla propria attività lavorativa;
- ✓ secondo l'interpretazione fornita dal Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per le Autonomie, l'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede il dimezzamento dell'indennità di funzione agli amministratori-lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto di essere collocati in aspettativa retribuita e che, pertanto, a coloro che non possono avvalersi di tale facoltà, quali, ad esempio, i lavoratori autonomi, i disoccupati, gli studenti, i pensionati, compete l'indennità di funzione nella misura intera;

C) Di dare atto altresì che il Sindaco dichiara di rinunciare sin da ora alle eventuali indennità di missione che gli competerebbero a norma di legge per trasferimenti per lo svolgimento di compiti istituzionali tra San Nicola Arcella e Cosenza;

D) Dato atto infine che, ai sensi dell'art. 82, comma 8, lett. f) e dell'art. 10 del D.M. n. 119/2000, a fine mandato, l'indennità del Sindaco è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per ciascun anno di mandato, proporzionalmente ridotto per i periodi inferiori all'anno e, pertanto, occorre procedere ai relativi accantonamenti;

Di demandare al responsabile del competente settore gli adempimenti necessari, assicurando la copertura finanziaria per euro 6.237,09 alla Missione 01 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 103 Cap 14/01 del Bilancio alla voce "Indennità di carica al sindaco ed agli assessori comunali;

E) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Il Sindaco  
f.to Arch. Eugenio Madeo

**PARERE PREVENTIVO REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA**

(art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 55 comma 5 della Legge 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 – Testo Unico Enti Locali

Data 28/10/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to Dr. Gianfranco Cavalcante

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 – Testo Unico Enti Locali

Data 28/10/2021

Il Responsabile del Servizio  
f.to Dr. Gianfranco Cavalcante

**Letto, confermato e sottoscritto.**

**IL SINDACO  
f.to Eugenio MADEO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**f.to Nicola Falcone**

**{ }**

**Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'Ufficio:**

**A T T E S T A**

**Che la presente deliberazione:**

**{ } E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune per giorni quindici consecutivi come prescritto dall'articolo 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267;**

**{ } E' stata comunicata, ai signori capigruppo consiliare, così come prescritto dall'articolo 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;**

**Che la presente deliberazione è esecutiva:**

**{ } perché dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, D.lgs n° 267\2000);  
{ } perché decorsi 10 giorni di pubblicazione senza riportare denunce di legittimità o competenza (articolo 134, comma 3, D.lgs n° 267\2000);**

**Dalla Residenza Municipale, li 28 ottobre 2021**

---

**AVVERTENZA**

**“Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 07 agosto 1990, n° 241 è ammesso avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione, ricorso al T.A.R. di Catanzaro ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Signor Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione.”**

**Dalla Residenza Municipale, li 28 ottobre 2021**